REGOLAMENTO (CE) N. 1598/96 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1996

che deroga, per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna 1997/1998, al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che il regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 [2], dispone che, per fruire dei pagamenti compensativi nel quadro del regime generale, i produttori hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei loro terreni seminativi; che tale percentuale dovrebbe essere rivista in base all'andamento della produzione e del mercato;

considerando che, dall'introduzione di tale regime, il mercato dei cereali è pervenuto ad un migliore equilibrio in seguito al calo della produzione e all'aumento del consumo interno; che tale situazione, associata ad un livello molto basso delle scorte e a prezzi molto elevati sul mercato mondiale, ha determinato altresì una diminuzione significativa delle scorte nonché un forte rialzo dei prezzi dei cereali sul mercato comunitario;

considerando che l'attuale congiuntura del mercato dei cereali rischia, a breve termine, di mettere in questione la presenza della Comunità sul mercato mondiale e di compromettere taluni risultati conseguiti dopo la riforma dei seminativi, in particolare l'incremento del consumo dei cereali nell'alimentazione animale; che è pertanto opportuno stabilire la percentuale di ritiro dalla produzione per il periodo che inizia al più tardi il 15 gennaio 1997 per la campagna 1997/1998 ad un livello inferiore a quello risultante dalle disposizioni in vigore e di sospendere l'applicazione della messa a riposo straordinaria in caso di superamento della superficie di base a titolo della campagna 1996/1997;

considerando che, in caso di trasferimento dell'obbligo di messa a riposo, la percentuale di base del 17,5 % è aumentata del 3 %; che, a seguito della diminuzione della percentuale di base, è opportuno adattare il suddetto aumento per mantenere un rapporto analogo tra la percentuale di base e la percentuale di aumento conseguente a un trasferimento; che in caso di trasferimento dell'obbligo di messa a riposo verso zone più sensibili dal punto di vista ambientale non è opportuno applicare l'aumento summenzionato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/1998 e in deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92,

— l'obbligo di messa a riposo di cui al paragrafo 1 di tale articolo è stabilito al 5 %;

— l'aumento di cui al paragrafo 7, secondo trattino di tale articolo, è stabilito all'1 %. Tuttavia, non si applica nessun aumento ai trasferimenti effettuati verso una particolare regione dove sono conseguiti degli obiettivi ambientali.

Articolo 2

In caso di superamento di una superficie di base a titolo della campagna 1996/1997, non si applica la messa a riposo straordinaria di cui all'articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica unicamente alla messa a riposo per la campagna 1997/1998.

[1] Parere espresso il 19 luglio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1575/96 (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. COVENEY